



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

CRISTIANO VALLE

Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

Responsabilità civile da
animali selvatici ex art. 2052
c.c. - Legittimazione
esclusiva della Regione -
Sussistenza

Ud. 11.3.2026 AC

Cron.

R.G.N. 8525/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al N. 8525/2025 R.G., proposto da:

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti

- ricorrente principale -

contro

[REDACTED] - [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro

PROVINCIA DI MACERATA e [REDACTED] s.p.a.

- intimate -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1602/2024 pubblicata l'8.11.2024;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell'11.3.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.



FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 2.3.2017, [REDACTED] convenne la Provincia di Macerata e la Regione Marche dinanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità delle convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. o degli artt. 2051 e 2052 c.c., per l'incidente occorsogli in data 20.7.2010, allorché - mentre era alla guida del suo motociclo BMW tg. [REDACTED] in contrada [REDACTED] del Comune di [REDACTED] ([REDACTED] con direzione di marcia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] alta, giunto all'altezza del civico [REDACTED] di contrada [REDACTED] - si era visto attraversare la strada in maniera improvvisa e repentina da un capriolo proveniente dalla selva al margine della carreggiata; espose l'attore che a quel punto, nonostante un tentativo di frenata, aveva investito l'animale perdendo il controllo del mezzo e finendo per terra insieme alla trasportata, [REDACTED] [REDACTED] riportando gravi lesioni. Chiese quindi la condanna degli enti convenuti, alternativamente od in solido tra loro, a risarcire i danni da lui subiti, pari ad € 695.794,00 per danno biologico da invalidità permanente, € 19.440,00 per il danno da invalidità temporanea, € 476.608,00 a titolo di danno morale, esistenziale, o in via subordinata alla somma di € 186.228,00 per la personalizzazione massima del danno al 25%, e ancora € 120.000,00 a titolo di incapacità lavorativa generica e/o € 90.000 per incapacità lavorativa specifica, € 118.824,00 per danno da lucro cessante, € 5.780,00 per danno emergente per spese legali stragiudiziali, o quelle somme maggiori o minori di giustizia per ogni singola voce di danno richiesta, da liquidarsi anche in via equitativa, € 55.400,00 per spese mediche ed € 3.500,00 per il motociclo, oltre accessori.



Costituitasi in giudizio, la Provincia di Macerata eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Regione Marche subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, incluso il contenzioso, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di fauna selvatica previsto dalla legge n. 56/2014 e dalla L.R. Marche n. 13/2015, trasferimento divenuto efficace in data 1.4.2016; dedusse l'infondatezza della domanda attorea, giacché il sinistro era stato cagionato dalla condotta di guida imprudente del [REDACTED] il quale, di notte, lungo una strada priva di illuminazione e con limite di velocità di 50 km/h, procedeva a un'andatura non inferiore ai 70-75 km/h, come da propria perizia di parte allegata; contestò infine il *quantum debeatur* poiché eccessivo e non supportato da idonea documentazione.

Costituitasi in giudizio, la Regione Marche eccepì a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata la sola Provincia di Macerata, chiedendo comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la [REDACTED] s.p.a. (ex [REDACTED] al fine di essere da questa manlevata; chiese anche il rigetto delle domande attoree.

[REDACTED] s.p.a. si costituì in giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa n. [REDACTED] nei confronti della Regione, in quanto stipulata tra l'allora [REDACTED] e la Provincia di Macerata e, di conseguenza, il difetto di legittimazione attiva della chiamante e la nullità e/o inammissibilità della domanda di manleva; nel merito, dedusse l'infondatezza della domanda attorea, per essere il [REDACTED] unico responsabile dell'evento; contestò, ancora, il *quantum* richiesto, perché sproporzionato, generico e privo di fondamento.



Istruita la causa, con sentenza n. 1342/2019 del 10.12.2019, il Tribunale di Macerata rigettò la domanda attorea, previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Provincia di Macerata. Rilevò in particolare il Tribunale che, trovando applicazione l'art. 2043 c.c., parte attrice non aveva fornito la prova dell'inerzia dell'ente responsabile della fauna selvatica, appunto la Regione Marche, né dell'esistenza del nesso causale tra la stessa inerzia e il sinistro.

██████████ propose dunque gravame dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, cui resistettero la Provincia di Macerata, la Regione Marche e ██████████ s.p.a. Con sentenza n. 1602/2024 dell'8.11.2024, la Corte d'appello di Ancona accolse il gravame, condannando la Regione Marche a risarcire i danni subiti dall'appellante, in misura pari a complessivi € 595.539,00 per danno non patrimoniale ed € 29.450,00 per danno patrimoniale, oltre accessori. La sentenza venne poi emendata dalla Corte d'Appello di Ancona con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 13.3.2025, con riduzione della sorte capitale liquidata da € 624.989,00 ad € 336.939,50. Accogliendo l'appello del danneggiato, osservò in particolare la Corte territoriale che la controversia andava sussunta nell'ambito dell'art. 2052 c.c. e che il soggetto responsabile era da individuarsi nella Regione, all'epoca dei fatti *"competente sia da un punto di vista normativo che amministrativo, preponderante nella fattispecie in esame"*; che la domanda di manleva spiegata dalla stessa Regione era infondata, in quanto era da escludere la successione a titolo particolare della predetta nel contratto assicurativo stipulato dalla sola Provincia di Macerata con la Compagnia; che il ██████████ aveva provato la dinamica del sinistro e il nesso causale tra lo stesso e il



comportamento dell'animale selvatico; che la Regione non aveva a sua volta dato prova del caso fortuito; che comunque la condotta di guida del [REDACTED] non andava esente da censure, perché, tenuto conto delle condizioni esistenti (orario notturno, strada extraurbana soggetta al limite di velocità di 50 km/h, presenza di animali selvatici), egli avrebbe dovuto adottare particolari cautele, tuttavia omesse, vero essendo che il conducente del motociclo aveva tentato una frenata di ben 36 metri prima dell'impatto col capriolo, scaraventato a circa 40 metri, segno evidente che la velocità tenuta dal mezzo era superiore al limite; che dunque il [REDACTED] aveva concorso nell'evento di danno, in misura ritenuta pari al 50%, ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Avverso tale sentenza propone ricorso la Regione Marche sulla scorta di quattro motivi, cui resiste con controricorso [REDACTED] che ha pure proposto ricorso incidentale, basato su due motivi; la Provincia di Macerata e [REDACTED] s.p.a. non hanno svolto difese. La Regione ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione dell'ordinanza entro sessanta giorni dall'odierna udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1.1 - Con il primo motivo si lamenta la *"Violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2052 e 2054, co.1 cc - Insussistenza dei presupposti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 cc: imprudenza del guidatore e conseguente interruzione del nesso causale tra condotta dell'animale ed evento - Mancato superamento della presunzione di colpa gravante sul guidatore ai sensi dell'art. 2054, co.1 cc - Erronea imputazione alla Regione Marche di responsabilità concorrente nella*



causazione del sinistro - Mancato accertamento del caso fortuito. Si sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale laddove, pur dando atto della condotta di guida negligente del [REDACTED] ha comunque attribuito ad essa Regione Marche la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, in forza del concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, comma 1, c.c. In realtà, si sottolinea, la circostanza che il [REDACTED] avesse tenuto una condotta di guida gravemente imprudente e il mancato superamento della presunzione di colpa a suo carico, avrebbero dovuto condurre il giudice d'appello a ritenere che il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento di danno fosse stato del tutto reciso, con conseguente esclusiva responsabilità del danneggiato. Ciò tenuto anche conto che la Regione aveva delegato, all'epoca, la Provincia di Macerata per la gestione della fauna selvatica ricadente nel suo territorio, che essa non era neppure l'ente proprietario della strada (non avendo così alcun onere di sua manutenzione o attività di gestione del traffico veicolare) e che, dunque, il comportamento dell'animale si poneva al di fuori della sua sfera di controllo.

1.2 - Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si lamenta la *"Violazione o falsa applicazione dell'art. 24 Cost. nonché degli artt. 112 cpc, 2043, 2051 e 2052 cc nonché della LR Marche n. 7/1995 - Nullità/illegittimità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della Provincia di Macerata, all'epoca dei fatti competente alla gestione della fauna protetta e della strada teatro del sinistro"*. Si sostiene che, benché il sinistro sia avvenuto nel 2010, la Corte d'appello abbia ritenuto essa Regione responsabile della fauna selvatica, benché tanto potesse dirsi solo a far data dall'1.4.2016, data di entrata in vigore della legge Del Rio, mentre in precedenza



l'ente responsabile andava individuato nella Provincia di Macerata, come ritenuto

dalla giurisprudenza di legittimità (si citano gli insegnamenti di Cass. n. 80/2010, Cass. n. 16286/2016 e Cass. n. 23151/2019).

1.3 - Col terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia *"Violazione o falsa applicazione dell'art. 1, co.96, lett. c) della L. n. 56/2014 e della L.R. Marche n. 13/2015 - Mancato accertamento della successione della Regione Marche in tutti i rapporti attivi e passivi, incluso il contenzioso, relativi alle funzioni esercitate dalla Provincia e trasferite alla Regione in attuazione della riforma c.d. "Delrio", tra cui la polizza assicurativa contratta dalla Provincia di Macerata con [REDACTED] SpA a copertura dei danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica presente sul suo territorio"*.

1.4 - Col quarto motivo, infine, si lamenta *"Violazione o errata applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. e dei parametri forensi di cui al dm 10/3/2014, n. 55 e ss.mm.ii. - Erronea determinazione delle spese di lite a carico della Regione Marche"*. Si sostiene che la liquidazione delle spese operate in favore del [REDACTED] venne adottata dalla Corte d'Appello di Ancona prendendo a riferimento la somma in un primo tempo liquidata, pari ad € 624.898,00 complessivi, somma successivamente ridotta ad € 307.489,50 a seguito di istanza di correzione di errore materiale, come da ordinanza n. 297/2025 del 13.3.2025. Tale diminuzione implica, secondo la ricorrente principale, la necessità di rideterminare l'importo delle spese.

RICORSO INCIDENTALE

1.5 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., [REDACTED] lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2152



(*rectius*, 2052) e 2054, comma 1, c.c., per aver la Corte d'appello erroneamente riconosciuto il concorso di colpa a suo carico, nonostante la Regione Marche non avesse dato la prova suo carico; sostiene inoltre che la prova della circostanza per cui esso danneggiato tenne una condotta di guida imprudente, per aver tenuto una velocità non consentita, è stata erroneamente tratta dal rapporto degli accertatori e dalla perizia di parte allegata dalla Compagnia assicurativa, contenenti dati distorti circa il peso del capriolo, quello della moto, la lunghezza della frenata, la velocità dell'animale, la dissipazione energetica dei corpi dei trasportati dalla moto e la distanza della carcassa dell'animale stesso dal punto d'impatto.

1.6 - Col secondo motivo, si denuncia la violazione o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., per aver la Corte d'orica liquidato in favore di esso ricorrente le spese calcolate al minimo (e ulteriormente ridotte del 50% per l'accertato concorso di colpa), senza alcuna motivazione.

2.1 - Deve anzitutto delibarsi il secondo motivo del ricorso principale, perché potenzialmente assorbente. Esso è infondato.

Questa Corte, con sentenza n. 7969/2020, motivatamente disattendendo l'orientamento richiamato dalla Regione col mezzo in esame, ha condivisibilmente affermato che *"Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e*



gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (conf., Cass. n. 12113/2020).

Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha escluso la legittimazione passiva della Provincia di Macerata, con pronuncia del tutto in linea con il nuovo orientamento, cui la Corte intende dare continuità, sufficiente essendo rinviare, al riguardo, all'ampia motivazione del citato arresto (par. 5, in particolare).

3.1 - Il primo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile ed in parte infondato.

3.2 - Giova premettere, in proposito, come sia ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nel caso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell'animale o a chi deve curarsene. Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, quale l'odierna ricorrente, provvedono in base alle



competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992).

In altri termini e in via generale, l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù di precisa scelta legislativa, sicché l'ente che ne ha la protezione, ha anche la responsabilità dei danni dalla stessa provocati (*ex plurimis*, Cass. n. 7969/2020, già citata; Cass. n. 13848/2020).

Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte, con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormente precisato taluni aspetti inerenti all'onere della prova nell'ipotesi di incidenti stradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.

È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: *«in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una*



adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento".

Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (come cinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:

- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell'animale in relazione alla condotta del conducente del veicolo e l'evento; b) l'appartenenza dell'animale a una specie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;
- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità, dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche il verificarsi del danno per caso fortuito; l'ente responsabile, in altri termini, deve cioè dimostrare che il comportamento dell'animale si è posto fuori dal suo controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v. Cass. 2628/2026).

Nell'ambito dell'art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l'onere di dimostrare l'esatta, precisa e completa dinamica dell'incidente. In particolare, poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenuto dall'animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo (a differenza della sola in parte analoga fattispecie di cui



all'art. 2051 c.c.), salvo l'eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch'essi eventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale del danno subito egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda. In ogni caso, il contenuto fattuale della prova che l'attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in linea di principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo, senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione tra il comportamento tenuto dall'animale e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l'incidente sia causalmente da attribuire solo al primo, o solo alla seconda, ovvero se vi sia un concorso causale e, in tal caso, l'esatta misura di tale concorso (v. Cass. n. 2526/2026).

3.3 - Ora, il mezzo in esame si rivela inammissibile nella parte in cui si contesta la valutazione del concorso di colpa della vittima, così come operata dalla Corte d'appello.

Contrariamente a quanto inteso dalla Regione, detta valutazione non è affatto discesa dall'applicazione della regola del concorso di presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, comma 1, c.c. (affermata, tra le altre, da Cass. n. 31335/2023, ma disattesa dalla più recente giurisprudenza, in particolare dalla già citata Cass. n. 2526/2026), bensì da una effettiva valutazione del concorso del contegno del danneggiato (██████████) e del criterio di imputazione di responsabilità oggettiva del fruitore dell'animale (Regione Marche) nella causazione del sinistro. Si tratta di una valutazione rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, censurabile in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo



della tenuta motivazionale, che il mezzo non agita specificamente, donde l'inammissibilità.

3.4 - La censura in esame è poi infondata laddove si invocano circostanze esimenti, non valutate dalla Corte territoriale, che integrerebbero, a dire della Regione, il caso fortuito ex art. 2052 c.c., quali la circostanza che la condotta dell'animale si era posta al di fuori della sua sfera di controllo e che essa Regione non era l'ente proprietario della strada: da un lato, infatti, sono irrilevanti ai fini che qui interessano, per quanto già detto al par. 2.1, le previsioni della legge regionale che attribuiscono poteri di gestione della fauna selvatica ad enti diversi dalla Regione, quali le Province; dall'altro, sono del pari di per sé irrilevanti le attività realizzate dall'ente per il controllo e la gestione della fauna selvatica, posto che viene qui in rilievo la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., e non già quella aquiliana, per la sola quale tali attività potrebbero teoricamente rilevare.

La sentenza impugnata, dunque, si pone al riguardo del tutto in linea con la più recente giurisprudenza (par. 3.2), sicché resta esente dalle censure mosse sulla pretesa violazione o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c.

4.1 - Il terzo motivo è infondato.

Quand'anche possa - questione che si lascia del tutto impregiudicata in questa sede - definirsi succeduta alla Provincia di Macerata nei termini prospettati in ricorso, la Regione Marche non ha mai assicurato con la Compagnia intimata i rischi suoi propri - quali appunto quelli ad essa Regione facenti capo in virtù dell'art. 2052 c.c. - derivanti dalla gestione della fauna selvatica, sicché non può



subentrare in un rapporto assicurativo avente ad oggetto i rischi propri della Provincia di Macerata.

Correttamente, dunque, la Corte d'orica ha escluso il subentro della Regione nel detto rapporto assicurativo, trattandosi di *res inter alios acta* e, comunque, relativo ai rischi propri della Provincia, tra i quali non rientrano, per quanto più su ricordato, quelli dei danni a terzi da fauna selvatica.

A ciò può aggiungersi che, come non manca di sottolineare la più volte citata Cass. n. 7969/2020 (par. 6.3 della motivazione, in particolare), ove la Regione avesse ritenuto che - in relazione all'epoca del fatto dannoso - la responsabilità del sinistro fosse imputabile all'ente che, in concreto e per funzioni proprie o delegate aveva l'obbligo di controllo e gestione della fauna selvatica, ben avrebbe potuto essa agire nei confronti dell'ente stesso, se del caso esercitando nello stesso giudizio in cui è stata convenuta idonea domanda di manleva. Ciò che, nella specie, è comunque mancato.

5.1 - Il quarto motivo è infondato.

È ben vero che la condanna dell'ente ricorrente, in linea capitale, è stata ridimensionata per effetto dell'ordinanza di correzione del 13.3.2025, sì da far rientrare il valore della causa nello scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00, anziché in quello immediatamente superiore.

Tuttavia, per quanto la liquidazione delle spese del grado d'appello sia stata disposta dalla Corte d'orica, per l'intero, in € 13.078,00 - che corrisponde al minimo derivante dall'applicazione dello scaglione appena superiore al predetto -, occorre rilevare che detta liquidazione è comunque conforme allo scaglione correttamente applicabile (appunto, quello da € 260.001,00 ad € 520.000,00),



ponendosi tra il minimo e il medio liquidabile. Sicché, non avendo la Corte d'appello specificato per quali ragioni la liquidazione andasse parametrata al minimo (e neppure essendo tenuta a farlo - v. *infra*, par. 7.1), essa non si pone comunque in conflitto con i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., donde l'infondatezza della censura.

6.1 - Passando adesso all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

Anzitutto, esso difetta di autosufficienza, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non indicando in quali atti - nel corso del giudizio di merito - il ricorrente ha evidenziato le "distorsioni" in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello. In secondo luogo, il mezzo anela una diversa valutazione sul grado di apporto causale della condotta di esso [REDACTED] la quale è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e non censurabile in questa sede, se non sotto il profilo del *deficit* motivazionale, che il mezzo non agita con la necessaria specificità (v. par. 3.3).

Infine, anche a voler ritenere che la censura in esame possa riqualificarsi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., i fatti integranti le suddette "distorsioni" non risultano comunque di per sé decisivi, ossia, in grado, se effettivamente considerati dal giudice di merito, di spostare l'esito della causa in senso favorevole al [REDACTED] essi appaiono, per lo più, meri indizi, soggetti alla esclusiva valutazione inferenziale del giudice di merito, nell'egida degli artt. 2727 e 2729 c.c., valutazione giustiziabile in questa sede di legittimità nei soli casi delineati, tra l'altro, da Cass. n. 21762/2025 (alla cui motivazione si rinvia, anche per richiami), che il mezzo anche in tal caso non rispetta.



7.1 - Il secondo motivo del ricorso incidentale, infine, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso è inammissibile laddove si censura la decisione della Corte d'appello di compensare per metà le spese di lite, senza tuttavia contestare specificamente i presupposti esplicitati dalla Corte stessa a giustificazione di detta decurtazione. Il mezzo è invece infondato nel resto. Come è noto, *"In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso"* (ex multis, Cass. n. 14198/2022).

Pertanto, la censura non coglie nel segno, giacché la liquidazione operata dal giudice del merito - come è incontestato - è stata comunque effettuata nel *range* tra il minimo e il massimo tariffario, dunque non necessitava di specifica motivazione.

8.1 - In definitiva, quanto al ricorso principale, sono infondati il primo, il terzo e il quarto motivo, mentre il secondo è in parte inammissibile ed in parte infondato; quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile, mentre il secondo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Ne consegue che tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.



Dalla reciproca soccombenza, discende la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei rapporti con le intime, che non hanno svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale e del ricorso incidentale, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Non risultano, infine, motivi legittimi in base ai quali disporre l'oscuramento.

P. Q. M.

la Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11.3.2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

